SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

DETERMINAZIONE 8 giugno 2009.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Epsoclar» (eparina sodica), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1245/2009). *(09A07052)*

DETERMINAZIONE 8 giugno 2009.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Lantus» (insulina glargine), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1246/2009). *(09A07053)*

DETERMINAZIONE 8 giugno 2009.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Pharepa» (eparina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1247/2009). *(09A07054)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acesistem» *(09A07073)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam ABC» *(09A07074)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromazepam Pensa» *(09A07014)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Habontene» *(09A07076)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam Pensa» *(09A07077)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proxagol» *(09A07015)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pongol» *(09A07078)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risif» *(09A07079)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmal» *(09A07080)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tobrineb» *(09A07081)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Indapamide Ratiopharm» *(09A07063)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril/Indapamide Arrow» *(09A07064)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tibolone Teva» *(09A07007)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Doc» *(09A07008)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Doc Generici» *(09A07009)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Actavis» *(09A07010)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sandoz» *(09A07011)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Ranbaxy» *(09A07012)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo EG» *(09A07013)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Hexal» *(09A07065)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva» *(09A07066)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Winthrop» *(09A07067)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Mylan Generics» *(09A07068)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pancleus» *(09A07069)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nomegestrol» *(09A07070)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mulihance» *(09A07071)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bravalle» *(09A07072)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deso» *(09A07016)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Budiair» *(09A07017)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efrivirallabiale» *(09A07082)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efriviral» *(09A07083)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Behrifil» *(09A07084)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Behrifil» *(09A07085)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefobid» *(09A07018)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cordarone» *(09A07019)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sidomol» *(09A07020)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano«Corvalgan» *(09A07021)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uman Serum» *(09A07022)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ghrh Ferring» *(09A07023)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Sanofi-Aventis» *(09A07024)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuprin» *(09A07025)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Initiss» *(09A07026)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Ratiopharm» *(09A07027)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duphalac» *(09A07028)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Endoprost» *(09A07029)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femipres» *(09A07030)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gopten» *(09A07031)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travelgum» *(09A07086)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluorouracile Teva» *(09A07032)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amikacina Teva» *(09A07033)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efferalgan» *(09A07034)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diosmectal» *(09A07087)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Batrafen» *(09A07088)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bezafibrato Euderma» *(09A07035)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loss» *(09A07036)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo ABC» *(09A07037)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cafergot» *(09A07038)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igroton Reserpina» *(09A07039)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Igroton» *(09A07040)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eliosid» *(09A07041)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Primesin» *(09A07042)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ostidil-D3» *(09A07043)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem Hib» *(09A07089)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quattvaxem» *(09A07090)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Quinapril Winthrop» *(09A07091)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Triasporin» *(09A07092)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Sporanox» *(09A07093)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Tavanic» *(09A07094)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Levoxacin» *(09A07095)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Prixar» *(09A07096)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Fexofenadina Sanofi-Aventis» *(09A07097)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Ipratropio Bromuro Arrow» *(09A07098)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Detrusitol» *(09A07099)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Albumina Baxter» *(09A07100)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Sertralina Aurobindo Pharma Italia» *(09A07101)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Wilfactin» *(09A07102)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Siccafluid» *(09A07103)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Siccafluid» *(09A07104)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Timogel» *(09A07105)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Voluven» *(09A07106)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter» *(09A07107)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Reopro» *(09A07108)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Reopro» *(09A07109)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Fluarix» *(09A07110)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Neoprex» *(09A07111)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Sertralina Aurobindo Pharma Italia» *(09A07112)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Sertralina Hexal» *(09A07113)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Torasemide Germed» *(09A07114)*

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Ketalgesic» *(09A07055)*

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Cisplatino» *(09A07056)*

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Cefradina» *(09A07057)*

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Nifedipina Sigma Tau Generics» *(09A07058)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Aurobindo» *(09A07059)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Portolac EPS» *(09A07060)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citogel» *(09A07061)*

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) FME» *(09A07062)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2009.

Conferma dell'incarico di Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al dott. Giovanni Petrucci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, ed in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) adottato dal Consiglio nazionale con deliberazione n. 1255 del 23 marzo 2003 ed approvato con decreto interministeriale deI 23 giugno 2004, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, di attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 2005, con il quale è stato nominato il dott. Giovanni Petrucci Presidente del CONI, per un periodo di quattro anni;

Considerato che, per l'imminente scadenza dell'organo, occorre provvedere alla nomina del Presidente del CONI;

Vista la comunicazione del Segretario generale del CONI n. 54 del 6 maggio 2009, relativa alla elezione, da parte del Consiglio nazionale elettivo nella medesima data, a Presidente del dott. Giovanni Petrucci, in conformità al procedimento elettorale previsto dall'art. 35 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giovanni Petrucci è confermato, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 301

09A07634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2009.

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-*bis* del citato decreto-legge n. 112/2008;

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in cui è previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Ravvisata l'opportunità di procedere — al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 — all'emanazione del

decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-*bis* e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto il comma 5 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 3 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

Visto il comma 7-*bis* dell'art. 77-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera *b)* della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni delle relative spese correnti e i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto altresì il comma 8 dell'art. 77-*bis*, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera *c)*, della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007 assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

Visto il comma 6 dell'art. 77-*bis* che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *a)* e *d)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 7 dell'art. 77-*bis* che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 può essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilità per l'anno 2007;

Visto il comma 9, lettera *a)*, dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

Visto il comma 10 dell'art. 7-*quater* del decreto-legge n. 5/2009, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, di cui al comma 14 dell'art. 77-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità ed i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi — utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14 dell'art. 77-*bis*, inadempienti al patto di stabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema

1. DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO.

Il saldo finanziario, come per lo scorso anno, è definito dalla differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) ed è espresso, come previsto dal comma 5 dell'art. 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in termini di "competenza mista" ossia pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-*bis*, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

Ai sensi del comma 7-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7-*quater*, comma 10, del decreto legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge finanziaria per l'anno 2009, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009.

Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.

Ciò premesso, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell'art. 77-*bis*, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito.

Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009/2011, nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e

per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

Giova ribadire, inoltre, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-*ter* del decreto legge n. 112/2008 e del comma 7 dell'art 7-*quater* del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2009.

Le modalità di certificazione dell'esclusione dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle spese di investimento previste dal comma 1 dell'art 7-*quater,* saranno contenute nel decreto del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno di cui all'art. 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008.

2. DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011.

Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2009, 2010 e 2011 è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista e determinato con le modalità di cui al punto 1, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Al fine di determinare il concorso alla manovra, sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 che è necessaria per determinare il saldo programmatico per ciascuno degli anni 2009/2011.

In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è previsto come obiettivo il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più

consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, infatti, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007.

I procedimenti per l'individuazione dei saldi obiettivo degli enti appartenenti a ciascuna delle quattro classi sono di seguito descritti.

2.1 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO

In caso di saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, gli enti dovranno conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario, determinato sempre in termini di competenza mista, non inferiore al saldo finanziario 2007, migliorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-*bis*, comma 3, lettere a) e d), distinte per comparto e distinte in funzione del rispetto o meno del patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 17%, 62% e 125%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 48%, 97% e 165%.

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 22%, 80% e 150%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 70%, 110% e 180%.

Il prodotto, considerato con il segno positivo, tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007, rappresenta il concorso alla manovra, ossia l'entità di miglioramento del saldo di competenza mista 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato;

3) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo finanziario 2007 di competenza mista negativo (art. 77-*bis*, comma 9).

Per il solo anno 2009, l'entità del concorso alla manovra è determinata mediante la comparazione dell'importo ottenuto attraverso l'applicazione delle percentuali di cui ai punti 1)

o 2) e di quello corrispondente al 20% dell'ammontare delle spese finali espresse in termini di competenza mista (impegni relativi al primo titolo di bilancio e pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi al secondo titolo del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nell'anno 2007. I comuni dovranno considerare, ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto, il minore fra i due importi citati. L'ammontare così individuato costituisce il concorso alla manovra.

2.2 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO

Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti con il saldo finanziario di competenza mista non negativo, dovranno conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al corrispondente saldo 2007, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 77-*bis*, comma 3, lettere b) e c), distinte per comparto e a seconda che l'ente abbia rispettato o meno il patto di stabilità nell'anno 2007. Più precisamente:

1) per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 10%, 10% e 0%.

2) per gli enti che NON hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007:

- per le province, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%;
- per i comuni, le percentuali di riferimento per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono, rispettivamente, pari a 0%, 0% e 0%.

Il prodotto tra la percentuale individuata ed il saldo di competenza mista 2007 rappresenta l'entità massima consentita di peggioramento del saldo 2007, strumentale alla determinazione del saldo obiettivo per ciascun anno considerato.

3 DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011.

3.1 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 NEGATIVO.

Una volta calcolata, secondo quanto indicato nel punto 2.1, l'entità del concorso alla manovra, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario dell'anno 2007 definito al punto 1. Quindi il saldo obiettivo sarà determinato sommando al saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, il contributo, considerato con il segno positivo, individuato al punto 2.1

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a -100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, nel 2009 concorrerà alla manovra per un importo pari al 48% di 100 = 48 per cui il suo obiettivo sarà pari a -100+48= -52.

3.2 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 2007 POSITIVO O PARI A ZERO.

Per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, l'obiettivo programmatico, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001, è pari al saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, peggiorato dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali, di cui all'art. 77-*bis*, comma 3, lett. b), individuato secondo la procedura descritta al punto 2.2.

Il saldo obiettivo sarà, quindi, determinato sottraendo dal saldo finanziario 2007, espresso in termini di competenza mista, l'entità del peggioramento determinato al punto 2.2.

A titolo esemplificativo, un comune che ha registrato un saldo 2007 pari a +100 e che nel 2007 ha rispettato il patto, potrà peggiorare il proprio saldo 2009 per un importo pari al 10% di 100 = 10 per cui il suo obiettivo sarà pari a +100 -10= +90

Diversamente, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, dovranno perseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo obiettivo di competenza mista pari al corrispondente saldo finanziario 2007 di cui al punto 1, posto che le percentuali di riferimento sono tutte pari a 0% (comma 3, lett. c) e che quindi l'entità di peggioramento risulta pari a zero.

4 ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DELL'ART. 141 DEL TUEL.

Il comma 4 dell'art. 77-*bis* prevede che per gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali si applicano le medesime regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'art. 77-*bis*).

Per cui, a titolo esemplificativo, se per un ente:

- il saldo finanziario in termini di competenza mista era pari a -100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a -110 (ad esempio il saldo potrà essere -109, -108, ecc.);
- il saldo finanziario era pari a +100, il saldo 2009 non potrà essere inferiore a +90 (ad esempio il saldo potrà essere +91, +92, ecc.).

5 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE.

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-*bis* prevede che ai fini dell'individuazione degli obiettivi programmatici per il 2010 ed il 2011, siano assunte a riferimento le risultanze degli esercizi, rispettivamente, del 2008 e del 2009.

6 ELENCO PROSPETTI ALLEGATI

Nei prospetti allegati sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

- Allegati A/09/P (per le province) e A/09/C (per i comuni), con cui sono acquisite le informazioni per individuare il gruppo di appartenenza e, quindi, le relative percentuali con cui correggere il saldo finanziario del 2007 per determinare il saldo obiettivo. Più precisamente è evidenziata la procedura di calcolo del saldo di competenza mista 2007 sul quale applicare le percentuali e l'informazione circa il rispetto o meno del patto 2007.
- Allegati B/09/P (per le province) e B/09/C (per i comuni) evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.
- Allegati C/09/P (per le province) e C/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i

comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, negativo e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007.

- Allegati D/09/P (per le province) e D/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che HANNO rispettato il patto di stabilità interno 2007. Gli stessi allegati evidenziano la procedura di calcolo delle medesime grandezze per gli enti commissariati, nel 2004 e/o 2005, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL.
- Allegati E/09/P (per le province) e E/09/C (per i comuni) che evidenziano la procedura di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province e per i comuni, con un saldo di competenza mista 2007, così come determinato mediante gli All. A/09/P e A/09/C, positivo o pari a zero e che NON HANNO rispettato il patto di stabilità interno.

Al fine di facilitare la determinazione dell'entità del concorso alla manovra e del connesso obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it è disponibile un'applicazione informatica che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, accessibile anche per eventuali variazioni successive al termine di cui al comma 2.

Gli enti che intendono avvalersi di detta applicazione inseriscono i loro dati contabili e l'applicazione calcola, evidenziandone le modalità, sia l'entità del contributo annuo alla manovra dell'ente che l'obiettivo programmatico.

All. A/09/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista			
	ENTRATE FINALI		**ANNO 2007**
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre: E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
	LE SEGUENTI VOCI "E8" E "E9" SONO INSERITE SOLO DAGLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO PRIMA DEL 10 MARZO - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON RITENGONO DI AVVALERSI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009).		
E8	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
E9	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N	**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9)**		0
	SPESE FINALI		**ANNO 2007**
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre: S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)	Impegni	
S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008)	Pagamenti (*)	
SF N	**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5)**		*0*
SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		**0**

VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI / NO**

All. A/09/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato B/09/P;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato C/09/P;
- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/09/P;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato E/09/P.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda

Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/09/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A — Determinazione del concorso alla manovra

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008.	17%	62%	125%
	(b)	(c)	(d)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B — Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h)=(a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/09/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008.	22%	80%	150%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/09/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007 - Enti commissariati nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008.	10%	10%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	0
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. E/09/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009)

PROVINCE

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	0%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	0
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	Individuazione del saldo finanziario obiettivo (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/09/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**ANNO 2007**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
		LE SEGUENTI VOCI "E8" E "E9" SONO INSERITE SOLO DAGLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO PRIMA DEL 10 MARZO - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON RITENGONO DI AVVALERSI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 (art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009).		
	E8	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
	E9	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9)**		0
		SPESE FINALI		**ANNO 2007**
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
S2		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)	
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5)**		*0*
SFIN 07		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		**0**

VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI / NO**

All. A/09/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato B/09/C;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato C/09/C;
- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/09/C;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato E/09/C.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/09/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	48%	97%	165%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo) (l'importo per il 2009 è soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 9)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Verifica del limite massimo del 20% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti** (art.77-bis, comma 9, legge n. 133/2008)
Spese finali anno 2007, in termini di competenza mista, al netto delle concessioni di crediti	0
	(h)= (S1+S2-S3) dell'All.A/09/C
	Soglia
20% delle spese finali dell'anno 2007	0
La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi del comma 3 lett. a) e del comma 9 dell'art. 77 bis	(i)= 20%*(h)

C	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(l)=(a)+min((e),(i))	(m) = (a)+(f)	(n) = (a)+(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/09/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008	**70%**	**110%**	**180%**
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo) (l'importo per il 2009 è soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 9)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Verifica del limite massimo del 20% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti** (art.77-bis, comma 9, legge n. 133/2008)
Spese finali anno 2007, in termini di competenza mista, al netto delle concessioni di crediti	0
	(h)= (S1+S2-S3) dell'All. A/09/C
	Soglia
20% delle spese finali dell'anno 2007 La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi del comma 3 lett. d) e del comma 9 dell'art. 77 bis	0
	(i)= 20%*(h)

C	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(l)=(a)+min((e),(i))	(m) = (a)+(f)	(n) = (a)+(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/09/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007 - Enti commissariati nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**			
		Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008		**10%**	**10%**	**0%**
		(b)	(c)	(d)
		Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)		0	0	0
		(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)		**0**	**0**	**0**
		(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

Legenda

Cella in cui va inserito il dato

Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

- **All. E/09/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007**

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n.33/2009)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

DETERMINAZIONE DEL SALDO OBIETTIVO 2009, 2010 e 2011

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	0%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2009	**Anno 2010**	**Anno 2011**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	0
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati acquisiti mediante altri prospetti
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

09A07632

DECRETO 22 giugno 2009.

Ripartizione del finanziamento di euro 300.663.364,58 previsto per l'anno 2009 per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143/1997, il quale ha previsto che alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni a seguito del conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto con il quale viene disposto che, ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative già conferite alle stesse dal decreto legislativo n. 143 del 1997, è trasferito alle medesime, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo complessivo di lire 638.668.502.000 (pari ad euro 329.844.754,09), comprensivo delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento, pari a lire 31.805.871.000 (corrispondenti ad euro 16.426.361,51);

Visto il successivo art. 6, il quale dispone che le risorse finanziarie come sopra individuate sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per essere ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che per l'attuazione della predetta disposizione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha proposto all'approvazione della Conferenza Stato-regioni il riparto delle risorse di cui trattasi per l'anno 2009 limitatamente all'importo di euro 300.663.364,58, al fine di tenere conto di quelle non attribuibili per le spese di funzionamento, in quanto connesse al trasferimento di personale in realtà mai avvenuto, e dei tagli operati a carico dei capitoli iscritti nello stato di previsione del predetto Dicastero, con riferimento alle regioni a statuto speciale, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 6 del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, ha espresso parere favorevole al riparto tra le regioni del ridotto importo di euro 300.663.364,58 nei termini proposti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riparto dell'importo complessivo di euro 300.663.364,58 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*, in relazione al finanziamento per l'anno 2009 delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

L'importo di euro 300.663.364,58 destinato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001, al finanziamento delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è ripartito per l'anno 2009 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegato prospetto *A)*, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 giugno 2009

Il Ministro: TREMONTI

PROSPETTO A)

RIPARTO TRA LE REGIONI E LE P.A. DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2009 CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA

(D.L.vo n. 143/'97 - DPCM 11 maggio 2001 - DM 26 luglio 2007))

(importi in euro)

REGIONI	MIGLIORAMENTO GENETICO		ALTRE ATTIVITA'		FENOMENO SUBSIDENZA (legge 845/80)		PROVE VARIETALI		TOTALE RIPARTITO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Coef. %	Importo	Coef. %	Importo	Coef. %	Importo	Coef. %	Importo	importo	%
VALLE D'AOSTA	1,30	813.489,10	0,35	798.792,77		-	-	-	1.612.281,88	0,54
PIEMONTE	9,21	5.767.360,34	6,94	15.838.919,55		-	-	-	21.606.279,90	7,19
LIGURIA	0,90	565.371,14	1,31	2.989.767,24		-	0,07	2.396,27	3.557.534,65	1,18
LOMBARDIA	24,69	15.461.042,73	8,44	19.262.317,15		-	78,12	2.826.234,63	37.549.594,50	12,49
PROV. AUT. BOLZANO	1,64	1.025.889,41	1,41	3.217.993,74		-	-	-	4.243.883,15	1,41
PROV. AUT. TRENTO	1,42	892.341,68	1,00	2.282.265,07		-	-	-	3.174.606,74	1,06
FRIULI VENEZIA-GIULIA	2,44	1.528.737,99	1,95	4.450.416,88		-	-	-	5.979.154,87	1,99
VENETO	7,40	4.632.302,60	8,01	18.280.943,17	42,00	2.602.940,00	0,10	3.744,32	25.519.930,09	8,49
EMILIA ROMAGNA	12,86	8.056.016,70	8,30	18.942.800,04	58,00	3.594.540,00	21,56	779.833,18	31.373.189,93	10,43
TOSCANA	2,96	1.855.976,66	4,89	11.160.276,17		-	-	-	13.016.252,83	4,33
UMBRIA	1,38	861.167,82	2,08	4.747.111,34		-	-	-	5.608.279,15	1,87
MARCHE	1,89	1.185.268,12	3,33	7.599.942,67		-	-	-	8.785.210,78	2,92
LAZIO	4,16	2.602.187,73	5,69	12.986.088,22		-	0,15	5.422,82	15.593.698,77	5,19
ABRUZZO	2,38	1.490.945,96	3,44	7.850.991,82		-	-	-	9.341.937,79	3,11
MOLISE	0,95	592.521,34	1,34	3.058.235,19		-	-	-	3.650.756,52	1,21
CAMPANIA	2,23	1.393.927,01	6,73	15.359.643,89		-	-	-	16.753.570,89	5,57
PUGLIA	3,23	2.019.955,03	10,53	24.032.251,14		-	-	-	26.052.206,17	8,66
BASILICATA	2,21	1.383.067,86	2,98	6.801.149,89		-	-	-	8.184.217,76	2,72
CALABRIA	2,84	1.779.383,97	4,95	11.297.212,07		-	-	-	13.076.596,04	4,35
SICILIA	7,50	4.696.526,39	10,98	25.059.270,42		-	-	-	29.755.796,80	9,90
SARDEGNA	6,42	4.018.267,27	5,35	12.210.118,10		-	-	-	16.228.385,37	5,40
TOTALE	100,00	62.621.746,85	100,00	228.226.506,52	100,00	6.197.480,00	100,00	3.617.631,21	300.663.364,58	100,00

09A07722

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 giugno 2009.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 121 del 24 aprile 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS di Frosinone;

Vista la nota del 5 giugno 2009, con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Frosinone, in sostituzione degli attuali membri signori Ceccarelli Mario e Iannarelli Mario, designa il sig. Polari Ennio, nato a Supino il 9 giugno 1944 ed ivi residente in via Sant'Anna n. 47, e la sig. ra Vitaliani Marlena, nata a Roma il 21 gennaio 1936 e residente a Frosinone in viale Madrid n. 2;

Considerato che occorre provvedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Il sig. Polari Ennio e la sig.ra Vitaliani Marlena, sono nominati membri in seno al comitato provinciale INPS di Frosinone, in sostituzione dei signori Ceccarelli Mario e Iannarelli Mario, in rappresentanza dell'organizzazione sindacale C.G.I.L. di Frosinone.

La sede dell'INPS è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Frosinone, 16 giugno 2009

Il direttore provinciale: MINNITI

09A07633

DECRETO 16 giugno 2009.

Sostituzione di due componenti della commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 2135 del 27 giugno 2001, con il quale è stata ricostituita, presso questa Direzione Provinciale del Lavoro, la Commissione Provinciale di Conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di cui all'art. 410 del c.p.c.;

Vista la nota del 12 giugno 2009 con la quale la U.I.L. di Avellino ha designato componente effettivo, sig. Flammia Vincenzo, nato il 15 novembre 1968 a Grottaminarda ed ivi residente alla Via Sardegna, 2, e componente supplente il sig. Villani Giovanni, nato il 24 giugno 1955 a S.Martino V.C. (Avellino) e residente in S. Michele di Senno (Avellino) alla via G. Garibaldi, n. 3 in seno alla citata Commissione in sostituzione dei precedenti membri;

Attesa la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione ai fini della funzionalità della Commissione stessa;

Letto l'art. 410 del c.p.c.;

Decreta:

I sigg. Flammia Vincenzo e Villani Giovanni, come sopra identificati, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione Provinciale di Conciliazione per le vertenze individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A07640

DECRETO 19 giugno 2009.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sugli archivi presso la direzione regionale del lavoro di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale del1o Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Visto il decreto direttoriale n. 12 del 10 maggio 2006, con il quale è stata ricostituita da tale data, per la durata di tre anni, la Commissione di sorveglianza sull'archivio della Direzione regionale del lavoro per il Lazio;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di riordino degli organi collegiali, della legge n. 448/2001, che in-

dividua all'art. 1 gli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. n. 4903 del 29 aprile 2009 con la quale la Direzione regionale lavoro per il Lazio ha interpellato l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma e il Ministero per i beni e le attività culturali - Archivio di Stato di Roma - a designare i propri membri ai fini dei rinnovo triennale;

Viste le note prot. n. 38220/2009 del 6 maggio 2009 e 2427/VII.6 dell'8 maggio 2009 con le quali sono stati designati quali componenti della Commissione, rispettivamente la dott.ssa Silvia Montagna - Vice Prefetto Aggiunto e la dott.ssa Annalia Bonella - Archivista di Stato direttore coordinatore Prima Area F5;

Ritenuto di nominare tale Commissione nelle persone proposte con le note sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione regionale del lavoro di Roma, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione di sorveglianza sull'archivio disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

dott. Mario Bartolomucci, Ispettore del lavoro, Area III F3, con funzioni di Presidente delegato;

dott.ssa Daniela Clementino, Ispettore del lavoro, Area III F3, con funzioni anche di segretario;

dott.ssa, Annalia Bonella archivista di Stato direttore coordinatore, rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali - Archivio di Stato di Roma;

dott.ssa Silvia Montagna, Vice Prefetto Aggiunto, rappresentante della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo.

Art. 3.

La partecipazione alla suddetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto interministeriale 23 dicembre 2002.

Pertanto, data l'assenza di spesa incidente sul bilancio dello Stato, il presente decreto non sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria provinciale dello Stato di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 19 giugno 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A07636

DECRETO 24 giugno 2009.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 14 del 31 luglio 2006 di ricostituzione della Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Roma, nel quale era stata nominata la dott.ssa Paola Dell'Avvento come membro supplente, della suddetta Commissione, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Roma;

Vista la nota prot. n. 14821 del 19 giugno 2009 con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Roma comunica la designazione dell' Isp. Alessandra Alessi, in sostituzione dell'ispettrice Paola Dell'Avvento, in qualità di membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

L'ispettrice Alessandra Alessi è nominata membro supplente in seno alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni per l'edilizia della provincia di Roma, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A07635

ORDINANZA 2 luglio 2009.

Integrazioni all'ordinanza 16 giugno 2009, recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Ritenuto necessario integrare le previsioni dell'art. 1 della ordinanza di cui al punto precedente con modalità atte ad evitare abusi e contraffazioni prescrittive ed a consentire il monitoraggio delle quantità delle singole preparazioni, rientranti nel regime previsto dalla stessa, effettuate con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l'art. 117;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2009, n. 141, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'atto della dispensazione delle composizioni di cui alla presente ordinanza, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identità dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.

1-*ter*. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e all'Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La comunicazione dovrà recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.

1-*quater*. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma precedente.

1-*quinquies*. Con provvedimento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.».

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico richiamate all'art. 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2009 e, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010.

Art. 3.

1. La presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 195

09A08111

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 giugno 2009.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Bolzano;

Vista la delega conferita con nota n. 0011452 in data 18 marzo 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Bolzano;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi tenutesi il giorno 15 aprile 2009 che ha stabilito una compensazione annua per il servizio onerato, a carico della provincia autonoma di Bolzano, di euro 1.136.581,33 al netto di Iva 20% e oneri 1%;

Vista la delibera con la quale la Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 30 dicembre 2008, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino per tre anni, ha impegnato l'importo complessivo di euro 4.132.609,73 (Iva inclusa) nel seguente modo: euro 1.000.000,00 sul capitolo 12105.05 del piano di gestione del bilancio 2008 e sul corrispondente capitolo del piano di gestione degli esercizi successivi per euro 1.044.203,24 per l'anno 2009, euro 1.044.203,24 per l'anno 2010 e euro 1.044.203,24 per l'anno 2011;

Vista la nota ministeriale n. 0002643 del 20 maggio 2009, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Bolzano;

Vista la nota ministeriale n. 0002639 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 0002640 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Bolzano ABD e alla società di gestione degli aeroporti di Roma.ADR S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Vista la nota ministeriale n. 0002641 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a far data dal 1° dicembre 2009.

Art. 3.

Qualora entro il 10 agosto 2009 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare la rotta sopra detta sarà concesso, ai sensi dell'art. 16 par. 9 del Reg. CE 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008.

Art. 4.

L'ENAC è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino, e viene altresì approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e v.v..

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Provincia Autonoma di Bolzano, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotta interessata

Bolzano – Roma Fiumicino e v.v.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico :

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. **Articolazione degli oneri di servizio pubblico**

3.1 *In termini di numero di frequenze minime:*

Tra Bolzano e Roma Fiumicino e v.v..

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- 4 voli giornalieri in andata e 4 voli giornalieri in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno;
- 2 voli giornalieri in andata nelle giornate di sabato, domenica e festivi e 2 voli giornalieri in ritorno nelle giornate di sabato, domenica e festivi per tutto l'anno.

Sono previste, comunque, ulteriori riduzioni del programma generale di volo secondo un calendario schematizzato nelle seguenti tabelle n. 1,2 e 3, in cui la tabella 1 indica i giorni con frequenza n. 3 voli a/r, la tabella 2 indica i giorni con frequenza n 2 voli a/r e la tabella 3 indica i giorni con frequenza n. 1 volo a/r. Gli aggiornamenti a tali tabelle saranno forniti tramite decreto ministeriale pubblicato nella G.U.R.I. almeno sei mesi prima della scadenza. Numero minimo di collegamenti annuali bidirezionali 1140 e 1144 in caso di anno bisestile.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. Le presenti tabelle sono subordinate alla data di entrata in vigore del servizio onerato e alla data della sua cessazione.

Anno di riferimento 2009

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE
	7 – dic
	9 – dic
	10 – dic.
	23 – dic

TABELLA 3 = 1VOLO a/r	GIORNATE
	24 -dic.
	25 - dic
	26 – dic.
	27 – dic.
	28 – dic.

Anno di riferimento 2010

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	6-set
	7-set
	8-set
	9-set
	10-set

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE		
	4-gen	11-ago	3-set
	5-gen	12-ago	6-dic
	7-gen	13-ago	7-dic
	8-gen	16-ago	9-dic
	29 -mar	17-ago	10-dic
	30-mar	18-ago	
	31-mar	19-ago	
	1-apri	20-ago	
	31-mag	23-ago	
	1-giug	24-ago	
	2-ago	25-ago	
	3-ago	26- ago	
	4-ago	27-ago	
	5-ago	30-ago	
	6-ago	31-ago	
	9-ago	1-set	
	10-ago	2-set	

TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	29-dic
	30-dic
	31-dic

Anno di riferimento 2011

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	5-set
	6-set
	7-set
	8-set
	9-set

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE		
	3-gen	5-ago	29-ago
	4-gen	8-ago	30-ago
	5-gen	9-ago	31-ago
	7-gen	10-ago	1-set
	28-mar	11-ago	2-set
	29-mar	12-ago	5-dic
	30-mar	16-ago	6-dic
	31-mar	17-ago	7-dic
	1-apri	18-ago	9-dic
	1-giu	19-ago	
	3-giu	22-ago	
	1-ago	23-ago	
	2-ago	24-ago	
	3-ago	25-ago	
	4-ago	26-ago	

TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	24-dic
	25-dic
	26-dic

Anno di riferimento 2012

TABELLA 1 = 3 VOLI a/r	GIORNATE
	3-set
	4-set
	5-set
	6-set
	7-set

TABELLA 2 = 2 VOLI a/r	GIORNATE		
	2-gen	6-ago	29-ago
	3-gen	7-ago	30-ago
	4-gen	8-ago	31-ago
	5-gen	9-ago	3-dic
	26-mar	10-ago	4-dic
	27-mar	13-ago	5-dic
	28-mar	14-ago	6-dic
	29-mar	16-ago	27-dic
	30-mar	17-ago	28-dic
	31-mag	20-ago	
	1-giug	21-ago	
	30-lug	22-ago	
	31-lug	23-ago	
	1-ago	24-ago	
	2-ago	27-ago	
	3-ago	28-ago	

TABELLA 3 = 1 VOLO a/r	GIORNATE
	24-dic
	31-dic

3.2. *In termini di orari:*

Sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino

Nelle seguenti fasce orarie :

07,35 – 08,05
11,40 – 12,10
16,15 – 16,45
20,10 – 20,40

Sulla rotta Roma Fiumicino – Bolzano

Nelle seguenti fasce orarie:
08,45 – 09,15
12,50 – 13,20
16,55 – 17,25
20,50 – 21,20

3.3. *In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:*

Il servizio Bolzano – Roma Fiumicino e v.v. dovrà essere effettuato con aeromobili aventi una capacità minima di 30 posti.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. *In termini di tariffe:*
le tariffe da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
Il vettore potrà stabilire tariffe variabili tra un valore minimo e un valore massimo di seguito indicati, con un valore medio ponderato da verificare alla fine di ogni esercizio annuo non superiore a 170,00 euro.

	Tariffa Massima	Tariffa Minima
Bolzano – Roma Fiumicino	227,00 EUR	140,00 EUR
Roma Fiumicino – Bolzano	227,00 EUR	140,00 EUR

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono comprensive di fare basis e fuel surcharge.

b) Ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'Enac, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.

c) In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2010, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di febbraio 2008. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.

3.5. *In termini di continuità dei servizi:*

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- garantire il servizio per almeno 12 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 400.000,00 euro mediante fideiussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, la cauzione sarà commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sarà svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

- corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale sulla rotta Bolzano – Roma Fiumicino e viceversa.

  Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), dal decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 (disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari), dal decreto legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009 (disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo).

09A07724

DECRETO 24 giugno 2009.

Modifica del decreto 9 gennaio 2009 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma Fiumicino e viceversa e Trapani-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto l'art. 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, per assicurare la continuità territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di Euro annui per il triennio 2005-2007;

Visto il proprio decreto del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata nella GUUE C 47 del 26 febbraio 2009, rettificata nella GUUE C 50 del 3 marzo 2009, con la quale viene definita la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la propria delega, conferita con nota n. 0012719 del 26 marzo 2009, al presidente della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare l'opportunità di mantenere il regime onerato sui collegamenti aerei Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia;

Considerate le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi sopra citata, così come risultano dai verbali delle riunioni dell' 8 aprile 2009 e del 12 maggio 2009 della medesima Conferenza, che hanno escluso i collegamenti Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa da quelli da sottoporre ad imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «viene sottoposto ad oneri …»;

b) all'art. 3 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «senza corrispettivo finanziario…»;

c) all'art. 5 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «e viene altresì approvata…»;

d) nell'Allegato tecnico tutti i riferimenti alle rotte Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa nei punti 1), 3.1), 3.3) e 3.4) debbono intendersi annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il Ministro: MATTEOLI

09A07723

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Ismecert – Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2006, con il quale l'organismo «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 giugno 2006;

Considerato che il Consorzio Tutela Limone di Sorrento, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 22 maggio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 22 maggio 2006, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2446 del 6 novembre 2000, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 22 maggio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07625

DECRETO 17 giugno 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'arti. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 22 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 3 giugno 2006, con il quale l'organismo «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 giugno 2006;

Considerato che il Consorzio Tutela Limone Costa d'Amalfi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 22 maggio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Ismecert - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 22 maggio 2006, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 22 maggio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A07624

DECRETO 18 giugno 2009.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ortona al «Co.Ge.Vo. Frentano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2 comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del CO.GE.VO. Frentano, intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona;

Vista la nota in data 11 febbraio 2009, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal Consorzio per la gestione dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Ortona in sigla «CO.GE.VO. Frentano», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Considerato che nel Compartimento marittimo di Ortona è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «CO.GE.VO. Frentano» - giusta decreto ministeriale in data 30 dicembre 2005-;

Tenuto conto che attualmente le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona ammontano complessivamente a n. 21, giusta la precorsa corrispondenza con la locale Capitaneria di Porto, da ultimo foglio n. 9774 in data 8 maggio 2009;

Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Ortona, in via Cervana snc, attualmente aderiscono n. 20 soci, ciascuno titolare di impresa ed unità, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari di unità - complessivamente n. 21 - delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che, in via generale, circa il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona, è rinnovato per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - «CO.GE.VO. Frentano» – cui aderiscono n. 20 soci, ciascuno titolare di impresa ed unità, per una percentuale quindi superiore al 75% delle imprese titolari di unità - complessivamente n. 21 - delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -, il «CO. GE.VO. Frentano» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «CO.GE.VO. Frentano» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al Capo del Compartimento marittimo di Ortona, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «CO.GE.VO. Frentano», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.VO. Frentano», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per le imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Ortona.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal «CO. GE.VO. Frentano» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di Ortona.

Art. 6.

1. Il «CO.GE.VO. Frentano» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento di Ortona, il «CO. GE.VO. Frentano» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «CO.GE.VO. Frentano» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Ortona, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Ortona, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: ABATE

09A07645

DECRETO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 12 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 149 del 27 giugno 2008 con il quale al laboratorio Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2009 e perfezionata in data 10 giugno 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 giugno 2009, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, ubicato in Milano, Via Giuseppe Colombo n. 79, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate	COI/T. 20/Doc. n. 23 2006
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi (metodo A e B) Fatty acids (method A and B)	COI/T. 20/Doc. n. 24 2001+ ISO 5508:1990 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidi grassi liberi (espressi come acido oleico) Free fatty acid (as oleic acid)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi trans-isomeri Trans fatty acids	COI/T. 20/Doc. n. 17/rev. 1:2001
Acidi grassi, Acidi grassi trans-isomeri Fatty acids, Trans fatty acids	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	COI/T. 20/Doc. n. 19/rev. 2:2008
Biofenoli mediante HPLC. Derivati naturali e ossidati dell'oleuropeina e del ligstroside, lignani, flavonoidi e acidi fenolici Biophenols (HPLC method).Natural and oxidized derivatives of oleuropein and ligstroside, lignanes, flavonoids and phenolics acids	NGD C 89 - 2007
Cere Waxes	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg CE 702/2007
Cere Waxes	COI/T. 20/Doc. n. 18/rev. 2:2003
Cere Waxes	NGD C80 - 2002
Eritrodiolo e uvaolo Erythrodiol and uvaol content	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Numero di perossidi Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli (composizione/contenuto) Sterols (composition and content)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Steroli (composizione/contenuto) Sterols (composition and content)	COI/T. 20/Doc. n. 10/rev. 1:2001
Tocoferoli Tocopherols	SSOG- M.I. 31: 2008 rev. 2 2009
Triacilgliceroli con ECN42 Triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998 + Reg CE 702/2007
Valutazione organolettica Organoleptic assessment	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008
Valutazione organolettica Organoleptic assessment	COI/T. 20/Doc. n. 15/rev.2 : 2007

09A07541

DECRETO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «G.R. Biochemilab Società Uninominale» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2007 con il quale al laboratorio G.R. Biochemilab Società Uninominale, ubicato in Modena, Via Imola n. 14 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 maggio 2009 e perfezionata in data 5 giugno 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio G.R. Biochemilab Società Uninominale, ubicato in Modena, Via Imola n. 14, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, p.to 5.3
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 p.to 2.3.3.1
Anidride solforosa totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, p.to 2.2.3.3
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, metodo p.to 4
Estratto secco dedotto gli zuccheri	DM 12/3/1986 GU SO n. 161 del 14/7/1986 Metodo VI + V1 REV3: 2005
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met VI
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
massa volumica e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Piombo	DM 12/3/1986 GU SO n. 161 del 14/7/1986 Metodo XXXIV
Rame	OIV- Resolution OENO 64/2000 N° XIII
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Met V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4B
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2, p.to 3
Zinco	DM 12/3/1986 GU SO n. 161 del 14/7/1986 Metodo XXXIII
Zuccheri riduttori	V1 2005 Rev. 3
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2

09A07628

DECRETO 19 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007 con il quale al laboratorio Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 maggio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Centro per l'enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 + OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2008
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2008
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22 + OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2008
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 + OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2008
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9 + OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2008
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11 + OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2008
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2008
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20°C°	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 D40 + OIV MA-F-AS2-01MASVOL 2008
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN - 2008
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24 + OIV MA-F-AS313-15-PH 2008
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35 + OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2008
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26 + OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2008
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12 + OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2008
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2008
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2008

09A07631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Presa d'atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano (punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e successive modificazioni). (Deliberazione n. 11/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quater*, comma 1, della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria e considerato che il comma 2 del medesimo articolo prevede che le richiamate disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norma di principio, per le analoghe risorse ad esse assegnate, per le Regioni e le Province autonome;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a deorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la delibera di questo comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del fondo per un importo complessivo pari a 63,273 miliardi di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento;

Visto in particolare il punto 1.2.3 della citata delibera n. 166/2007, che destina alle 11 regioni e alle 2 province autonome del Centro-Nord, per l'attuazione della politica regionale unitaria attraverso Programmi di interventi di interesse strategico regionale, un importo complessivo di risorse del FAS pari a 5.543,981 milioni di euro per il periodo 2007-2013, ripartendolo come indicato nella tavola 8 della medesima delibera;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale viene, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Vista la presa d'atto, da parte della conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, sono state fra l'altro quantificate in 27.027 milioni di euro le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore dei Programmi attuativi (PAR) delle Regioni e Province autonome, dei due Programmi strategici di interesse interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e «Attrattori culturali, naturali e turismo» e degli obiettivi di servizio e in 25.409 milioni di euro le risorse disponibili a favore delle Amministrazioni centrali, comprensive dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008;

Vista inoltre la delibera adottata in data odierna da questo Comitato concernente «Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera n. 166/2007», con la quale, a seguito della predette riduzioni apportate al FAS ed in linea con il richiamato Accordo Governo-Regioni, la dotazione dello stesso Fondo, per il periodo di programmazione 2007-2013, è determinata in complessivi 45.080,8 milioni di euro, di cui 22.344,364 milioni assegnati ai Programmi attuativi di interesse regionale i cui nuovi valori sono stabiliti al punto 1.2 (tavola 2) della medesima delibera;

Considerato inoltre che con la odierna delibera sopra richiamata vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007 ed in particolare, per quanto riguarda i Programmi attuativi di interesse regionale FAS, viene, tra l'altro, previsto che:

i programmi siano esaminati dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e economica (MISE-DSC) come definiti nell'originario valore stabilito dalla delibera CIPE n. 166/2007, collegando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione delle risorse effettuata con l'odierna delibera (pari a circa 1.300 milioni di euro, rispetto a quanto assegnato complessivamente ai programmi strategici regionali dalla delibera n. 166/2007) alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate;

entro trenta giorni dall'esame con esito positivo del programma ricevuto, il MISE-DSC trasmetta il programma a questo Comitato per la relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di sua competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge 6 agosto 2008, n. 133;

dopo la presa d'atto da parte di questo Comitato, il MISE-DSC, entro quindici giorni, adotti il provvedimento con il quale lo Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei confronti della Regione;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590 del 5 marzo 2009 con la quale, fra l'altro, sono stati presentati a questo Comitato, per la relativa presa d'atto i Programmi attuativi strategici di interesse regionale delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano sui quali lo stesso Ministero ha svolto con esito positivo, ai sensi del punto 3.1.3 della delibera di questo Comitato n. 166/2007, la verifica di coerenza e di efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria;

Ritenuto, al fine di consentirne il sollecito avvio, di dover prendere atto dei predetti Programmi strategici delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano finanziati a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo 2007-2013 e di dover formulare alcune osservazioni affinché il Ministero proponente ne tenga conto ai fini dei successivi adempimenti;

Prende atto

dei Programmi attuativi regionali (PAR) presentati dal Ministero dello sviluppo economico relativi alle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e dalla provincia autonoma di Bolzano, finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per il periodo 2007-2013 secondo quanto previsto al punto 2.10 della delibera adottata in data odierna da questo comitato;

Formula

le seguenti osservazioni affinché il Ministero dello sviluppo economico ne tenga conto ai fini dei successivi adempimenti di competenza di cui al punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 come modificata dalla delibera adottata in data odierna di questo comitato:

Raccordo strategico esterno.

A livello di singoli obiettivi operativi e/o delle rispettive linee di intervento, si ritiene opportuna una più chiara individuazione delle complementarietà e delle sinergie che la programmazione attuativa FAS vorrebbe realizzare, in particolar modo, rispetto alle programmazioni comunitarie a valere sul FESR e sul FSE (PAR Emilia-Romagna).

Coerenza strategica interna.

Analisi di contesto

Si raccomanda di fornire una più immediata base di legittimazione della strategia operativa, attraverso l'esplicitazione di un quadro di fabbisogni esaustivo possibilmente in relazione a ciascun ambito di intervento. (PAR Emilia Romagna, PAR Marche).

Tempistica interventi

Si ritiene opportuna una puntuale esplicitazione sia della tempistica di individuazione che di realizzazione degli interventi, fornendo un adeguato dettaglio dei relativi cronoprogrammi (PAR Emilia-Romagna).

Modalità attuative

Si richiede l'individuazione degli strumenti di attuazione (Accordo di programma quadro e/o Strumento di attuazione diretta) (PAR Lombardia).

Si evidenzia la necessità di una più chiara esplicitazione delle motivazioni relative alle singole linee di intervento la cui attuazione è prevista attraverso strumenti di attuazione diretta di cui al punto 2.3.3, lettera e, della delibera CIPE n. 166/2007 (PAR Valle D'Aosta, PAR Piemonte, PAR Toscana, PAR Marche, PAR Umbria).

Indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto e valori target.

Si raccomanda il completamento del quadro degli indicatori e dei relativi valori target, fornendo possibilmente indicazioni relative al metodo di misurazione e alla fonte utilizzati. Con particolare riguardo agli indicatori di risultato si segnala la necessità di individuare i valori attuali di riferimento. (PAR Valle D'Aosta, PAR Piemonte, PAR Lombardia, PAR Liguria, PAR Emilia-Romagna, PAR Marche, PAR Toscana, PAR Umbria).

Copertura finanziaria.

Per ciascuna linea di azione, si ritiene opportuno siano specificate più chiaramente le ulteriori fonti di finanziamento correlate alle risorse FAS, con indicazione dei relativi importi (PAR Piemonte, PAR Marche).

In generale si raccomanda la verifica in ordine alle risorse a carico del FAS definitivamente assegnate ai PAR in esame per il periodo 2007/2013, con riferimento a quanto previsto dalla odierna delibera di questo Comitato, in particolare al punto 2.10.

Concentrazione strategica.

In generale si raccomanda un approfondimento relativo al principio della concentrazione delle risorse su infrastrutture di interesse strategico regionale, introdotto dall'art. 6-*quinquies* comma 3, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Azioni cardine.

In generale, in relazione alle azioni cardine individuate nei vari PAR, si richiede:

la verifica del rispetto del requisito minimo richiesto a garanzia della portata strategica dell'intervento (valore pari almeno a 25 milioni di euro), come peraltro già previsto al punto 2.8 della delibera adottata in data odierna da questo comitato;

la verifica del rispetto della quota percentuale minima da riservare alle azioni cardine, rispetto all'ammontare complessivo dell'assegnazione FAS per ciascuna regione, come stabilito nella predetta deliberazione odierna.

Governance e assistenza tecnica.

In generale, si rende necessaria una verifica della quota di risorse riservate al finanziamento delle azioni volte a migliorarne la strategia e l'attuazione di cui alla delibera n. 166/2007 (punto 4.2) nel rispetto di quanto già previsto al punto 2.13 della odierna delibera di questo Comitato.

In particolare, si richiede di fornire maggiori indicazioni di dettaglio riguardo alle attività di supporto individuate in vista del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle capacità amministrative, dando evidenza delle specifiche modalità attuative (procedure a bando, affidamenti diretti ed altre modalità) (PAR Emilia, PAR Liguria).

Richiamo ai programmi di interesse strategico nazionale e ai progetti strategici speciali.

Con riferimento ai richiami, contenuti in alcuni PAR, ai Programmi di interesse strategico nazionale e ai due Progetti strategici speciali «Valle del Fiume Po» e «Recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati», si raccomanda di tener conto dei cambiamenti intervenuti a carico della programmazione FAS nazionale alla luce delle disposizioni legislative, con particolare riferimento a quelle introdotte dalle leggi n. 133/2008 e n. 2/2009 richiamate in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

09A07747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2009 recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 1, della legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009, è apportata la seguente correzione: nell'allegato, al numero progressivo 73, laddove è scritto: *«Fondazione scelorosi multipla»*, leggasi: *«Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS»*.

09A07720

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2009 recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2009, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 2009, è apportata la seguente correzione: nell'allegato, al numero progressivo 88, laddove è scritto: *«Fondazione scelorosi multipla»*, leggasi: *«Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS»*.

09A07721

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Malmo (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Bo Anders Hagstrom, console onorario in Malmo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Malmo;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Malmo;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Malmo, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A07719

MINISTERO DELL'INTERNO

Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.».

PREMESSA.

In preparazione delle presenti linee-guida, adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi opere, sono stati presi opportuni contatti con il Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con la Prefettura della provincia di L'Aquila onde ottenere un quadro conoscitivo di sintesi degli interventi, già in essere, per l'emergenza e la ricostruzione delle aree interessate dal sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito la città di L'Aquila e altri comuni dell'Abruzzo.

Detto quadro conoscitivo evidenzia i seguenti punti di rilievo:

gli interventi in Abruzzo, post-sisma del 6 aprile 2009, si incentrano, in questa prima fase, sul progetto CASE, acronimo di Complessi antisismici sostenibili eco-compatibili, il cui obiettivo è di realizzare, per l'immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita, abitazioni per 12.000 persone entro il 2009, provvedendo alla realizzazione entro settembre di quest'anno di unità abitative in cui sistemare 3.000 persone;

a tal fine, il Dipartimento di protezione civile, Ufficio amministrazione e bilancio, ha indetto una procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione (appalto integrato) di edifici residenziali suddivisi in 30 lotti, ciascuno dei quali costituito da 5 edifici residenziali, per un totale di 150 edifici. Tali edifici verranno realizzati «al di sopra di altrettante piastre sismicamente isolate»;

l'oggetto dell'appalto, il cui affidamento, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, avviene con le modalità di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), consiste nella progettazione esecutiva completa (strutturale, impiantistica, sicurezza), previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e nella realizzazione dei predetti lotti. È consentito che ciascun operatore che partecipi alla selezione possa presentare offerte per un massimo di 10 lotti (mentre il minimo è rappresentato da un'offerta per un lotto). L'importo complessivo unitario, a corpo, chiavi in mano, a base d'appalto per ciascun lotto è di undici milioni di euro, iva esclusa, comprensivi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, da esplicitare in sede di offerta economica. Il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 3 giugno 2009, ore 18,00;

i termini di esecuzione sono stabiliti in ventotto giorni, decorrenti dall'affidamento, per la presentazione della progettazione esecutiva; e in ottanta giorni, decorrenti dalla consegna delle piastre isolate di fondazione, per la realizzazione e consegna degli edifici;

in deroga all'art. 118 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006) è consentito il subappalto dei lavori della categoria prevalente (nella specie: OG 1, edifici civili e industriali) fino al cinquanta per cento (art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 39/2009). L'indicazione dei lavori/opere, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 citato, che si intendono affidare in subappalto deve essere fatta in sede di presentazione dell'offerta;

la realizzazione dei nuclei abitativi detti CASE è preceduta da una complessa serie sequenziale di attività, comprendenti: lavori di scavo; realizzazione delle parti interrate; fornitura e posa in opera del sistema di isolamento (cosiddetti dissipatori); fornitura e posa in opera delle piastre di fondazione in c.a.; collocazione, al di sopra dalle piastre di fondazione, degli edifici destinati all'immediata sistemazione alloggiativa;

la struttura tecnica che sovrintende alle attività contrattuali di cui sopra, direttamente dipendente dal commissario delegato, provvede, con le stesse modalità previste per i nuclei abitativi detti CASE, cioè applicando la procedura di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, alla stipulazione di contratti diretti alla realizzazione di lavori o all'acquisizione di forniture specifiche inerenti alla descritta sistemazione abitativa, venendo, per questo aspetto, a svolgere una funzione non dissimile da quella normalmente svolta dal General Contractor, figura, peraltro, non prevista nel caso di specie. La struttura dipartimentale procede, pertanto, anche agli incombenti contrattuali relativi alle seguenti categorie di lavori e forniture: scavi, calcestruzzo, elementi in acciaio, reti di armatura, isolatori, casseri e assistenza alla posa.

In relazione al quadro che precede, sono definite nei seguenti termini, salvo modifiche e integrazioni che potranno in seguito intervenire, le linee-guida antimafia, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009.

DISPOSIZIONI INDIRIZZATE AL SOGGETTO AGGIUDICATORE.

1. Il Comitato ribadisce, in continuità con le linee-guida adottate dai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti a giugno 2005, la necessità che i controlli antimafia siano: improntati al criterio dell'efficacia, tendendo a superare alcuni noti limiti (carattere meramente cartolare, defatiganti attese, ecc.); dotati del necessario carattere di dinamicità, anche in forza dell'utilizzazione del particolare strumento rappresentato dagli accessi presso i cantieri; ispirati alla prudenziale esigenza di estendere l'ambito delle verifiche di prevenzione, uniformandole alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, le quali, essendo intese a sanzionare con effetto interdittivo anche i tentativi di infiltrazione mafiosa, rappresentano un irrinunciabile avanzamento della soglia di difesa dal pericolo di inquinamento malavitoso.

Allo stato, gli interventi preliminari alla realizzazione dei nuclei abitativi detti CASE prevedono, come si è detto, una serie sequenziale di lavorazioni, opere, allestimenti provvisionali e forniture (scavi, fornitura di calcestruzzo reso in opera e di inerti, di materiale di carpenteria, opere di movimento terra, ecc.) per le quali può considerarsi notoria una particolare accentuazione del «rischio mafioso».

In considerazione della peculiare impostazione delle procedure contrattuali che vedono ricondotte alla struttura dipartimentale della Protezione civile nazionale funzioni assimilabili, dal punto di vista organizzativo, a quelle propriamente assegnate al General Contractor, è necessario, innanzitutto, che il Soggetto aggiudicatore informi i propri partners contrattuali della necessità che essi — come, peraltro, i loro diretti aventi causa, venendosi a realizzare, in tal modo, una catena informativa discendente — conformino il loro operato alle presenti linee-guida, richiamando l'attenzione sulla previsione di legge recata dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009.

In base a tale norma, infatti, i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle linee-guida indicate da questo Comitato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Tanto considerato, il Comitato ravvisa la necessità che, in deroga alle previsioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, le informazioni antimafia del prefetto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, rappresentino l'unica ed esclusiva forma di accertamento antimafia per le fattispecie contrattuali, sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le prestazioni d'opera, le forniture e i servizi, indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

L'estensione di tali accertamenti all'intera filiera dei soggetti che prendono parte, a qualsiasi titolo, all'intervento pubblico è ritenuta dal Comitato un obiettivo imprescindibile di trasparenza delle procedure.

L'accertamento di cause ostative ad effetto interdittivo tipico (art. 10, comma 7, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; sul punto si rinvia alla parte relativa alle disposizioni indirizzate al prefetto della provincia di L'Aquila) determina l'impossibilità di stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto o subappalto, nonché, in caso di accertamento successivo alla stipula o all'autorizzazione, la perdita del contratto, del subcontratto o subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso unilaterale o alla revoca dell'autorizzazione.

Accede alla sanzione della perdita del contratto l'applicazione di una penale pecuniaria, stabilita nella misura fissa del 5% dell'importo o del valore del contratto, subcontratto o subappalto. Tale sanzione risponde a un duplice ordine di ragioni: da un lato, si ritiene che possa assolvere a un'efficace azione dissuasiva, dispiegando, cioè, una funzione di deterrenza, generalmente appartenente a ogni misura che aggredisca o minacci di aggredire l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui è potenzialmente rivolta una sanzione di tipo monetario; dall'altro, viene ad ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla parte *in bonis* dalla necessità di dover procedere alla sostituzione «in corsa» dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto quest'ultimo aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma di forfetaria liquidazione del danno, salvo che la parte lesa non lamenti un maggior danno per il cui riconoscimento restano naturalmente ferme le ordinarie tutele risarcitorie.

La perdita del contratto ne comporta la comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti in tema di casellario informatico delle imprese dettati con determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

2. Il soggetto aggiudicatore dovrà realizzare e gestire un apposito archivio informatico contenente l'Anagrafe degli esecutori, recante le informazioni essenziali seguenti:

1) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

2) tipologia e importo del contratto, subcontratto, o subappalto;

3) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;

4) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

5) indicazione del conto dedicato (1) .

Il soggetto aggiudicatore si avvale, per la formazione e l'inserimento dei dati necessari alla popolazione dell'Anagrafe, della collaborazione degli stessi soggetti esecutori con i quali potranno essere prese intese per la definizione delle specifiche modalità collaborative. Tale collaborazione non determina alcun onere a carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non comporta alcuna variazione del prezzo, importo o valore del contratto, subcontratto o subappalto, né legittima alcuna richiesta in tal senso.

A questo proposito, infatti, occorre ricordare che l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, stabilisce che le imprese, individuali e collettive, aggiudicatarie di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

All'osservanza di tale obbligo, che è assistito, peraltro, da tutela penale, in quanto la sua violazione è sanzionata con la pena dell'arresto, sono tenute le imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica con l'invio alla stazione appaltante del modello GAP; sicché la collaborazione di cui si è detto viene a rappresentare una particolare modalità di declinazione di tale obbligo, non costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.

Le informazioni presenti nell'Anagrafe sono destinate ad alimentare il sistema informativo predisposto dalla Direzione Investigativa Antimafia ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 14 marzo 2003.

Un report delle risultanze d'Anagrafe, corredato di eventuali osservazioni circa gli esiti delle attività di analisi e di interpolazione dei dati che possano essere considerate d'interesse per l'orientamento dei compiti di indirizzo del Comitato, è messo a disposizione, a cura del GICER, della Sezione specializzata di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, e da quest'ultima inviato, con proprio rapporto, al Comitato.

3. Per consentire la tracciabilità finanziaria (di cui si dirà *infra*) dei flussi relativi agli interventi che costituiscono il progetto CASE, il soggetto aggiudicatore dovrà altresì procedere a richiedere un Codice Unico di Progetto - CUP, per ciascuno dei lotti in cui è articolato il citato progetto, a tal fine potendo richiedere l'intervento della Struttura di Supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto codice dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli operatori interessati ai vari lotti.

(1) Con riferimento all'accensione di conti dedicati, si rinvia alle disposizioni di carattere finanziario di cui infra.

DISPOSIZIONI INDIRIZZATE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA.

1. In adesione alla logica di estrema urgenza che connota gli interventi pubblici finalizzati al completo superamento dell'emergenza e alla sistemazione abitativa provvisoria delle persone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, gli accertamenti antimafia di competenza del prefetto preordinati al rilascio delle informazioni ex art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (le quali rappresentano, come si è detto, l'esclusiva forma di espletamento dei controlli preventivi antimafia) (2) dovranno uniformarsi a criteri di massima speditezza.

Il prefetto della provincia di L'Aquila effettua immediatamente gli accertamenti di cui trattasi, verificando, tramite accesso al sistema SDI e consultazione delle risultanze ivi contenute, l'eventuale ricorrenza delle cause ostative previste dall'art. 10, comma 7, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Tali risultanze andranno, in ogni caso, confermate nelle consuete forme — tra le quali in particolare la consultazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti — dalle Forze di polizia con la massima urgenza. L'accertamento dell'insussistenza di dette cause ostative, in deroga al regolamento governativo recato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, è condizione sufficiente per il rilascio della liberatoria antimafia.

Discorso a parte richiede l'accertamento di eventuali cause ostative riconducibili alla lettera *c)* dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Com'è noto, si tratta di cause di più complessa ricostruzione e valutazione, sicché le informazioni ex lettera *c)*, pur ricomprese nell'ambito delle informazioni prefettizie ad esito interdittivo, vengono tuttavia a concretare una *species* particolare, in quanto connotata da una più lata discrezionalità.

In considerazione del maggior lasso di tempo che potrà essere necessario per gli accertamenti in questione appare opportuno che il loro completamento, che giunge a capo di un *iter* più articolato, non venga immediatamente a condizionare il rilascio di un'informazione liberatoria, una volta verificata, come si accennava, l'insussistenza di cause ostative riconducibili alle lettere *a)* e *b)*.

L'accertamento di eventuali cause ostative riconducibili alla lettera *c)* della richiamata disposizione normativa assume, pertanto, un carattere dinamico, svincolato dalla necessità di invocare quei motivi di «particolare complessità» di cui fa cenno l'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Ne deriva ancora che, nel caso di specie, non occorrerà che il prefetto effettui la comunicazione prevista nella citata disposizione, né che il soggetto aggiudicatore osservi il termine indicato dallo stesso art. 11 al successivo comma 2.

L'eventuale successivo accertamento di cause ostative riconducibili alla lettera *c)* determina l'insorgenza della necessità dell'interruzione del rapporto contrattuale e di conseguenza la perdita del contratto, dando luogo all'esercizio della facoltà di recesso unilaterale ovvero alla revoca dell'autorizzazione del subappalto. A tale conseguenza, si aggiungeranno quelle di natura pecuniaria di cui si è detto sub disposizioni indirizzate al soggetto aggiudicatore, par. 1).

Al riguardo, si rammenta che resta fermo il carattere facoltativo dell'intervento caducatorio effettuato *ex post*, conformemente alla previsione recata dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998. Va comunque rilevato, a chiarimento del soggetto aggiudicatore, come tale facoltà incontri, per la natura stessa dei controlli antimafia che rappresentano «un presidio avanzato di prevenzione», un margine invero ristrettissimo di applicazione. È, infatti, da ritenere di regola prevalente l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia. Il sacrificio di tale interesse può risultare giustificato, quindi, solo quando stringenti ragioni di opportunità e convenienza amministrativa richiedano di non interrompere un servizio essenziale difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi o a completare un'opera in corso di ultimazione (in questo senso appare orientata anche una qualificata giurisprudenza amministrativa: si veda, ad es., Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 30 dicembre 2005, n. 7619).

(2) Ciò determina, dunque, che anche per le fattispecie sottosoglia, per le quali, ordinariamente, è prescritto, ai fini antimafia, il solo rilascio delle comunicazioni previste dall'art. 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché per le fattispecie escluse da qualsivoglia forma di preventivo controllo antimafia — in quanto ricadenti nella lettera *e)* dell'art. 1 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — è richiesta la preventiva acquisizione delle informazioni.

2. In merito agli accertamenti di cui all'art. 10, comma 7, lettera *c)* del regolamento, si ritengono opportune alcune precisazioni, tenuto conto che detta forma di accertamento trae alimento e si fonda su rapporti di organi di polizia in cui vengono evidenziati elementi di contiguità mafiosa dell'impresa desunti dalla sussistenza di una congerie di situazioni indiziarie.

Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza la valutazione di tali situazioni, onde apprezzarne l'incidenza probabilistica riguardo al *fumus* del pericolo di infiltrazione, è da svolgere secondo un criterio di ponderazione degli elementi emersi ispirato:

al canone di attualità, nel senso che detti elementi non devono risultare eccessivamente datati, ancorché tale canone vada temperato dal principio secondo cui, qualora la valutazione di rischio di permeabilità mafiosa in organismi imprenditoriali sia già stata compiuta e non siano, rispetto a quest'ultima, intervenuti fatti nuovi, non è ragionevole per ciò solo concludere per il venir meno della precedente valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2007, n. 3126);

al canone di adeguatezza e pregnanza, per cui la sussistenza di una sospetta situazione di contiguità con ambienti criminali — quale è data presumere, ad esempio, dall'esistenza di un rapporto di parentela o di affinità — andrà riscontrata con dati fattuali che evidenzino un'acclarata frequentazione, tale da suffragare il giudizio logico-deduttivo circa il pericolo di ingerenza di organizzazioni malavitose;

al canone di rilevanza, per cui la sussistenza di procedimenti penali in corso o di provvedimenti giudiziari sfavorevoli comporterà, oltre alla verifica circa eventuali sopravvenute pronunce assolutorie, la valutazione dell'incidenza dei fatti di reato contestati rispetto al rischio di permeabilità mafiosa. Nel novero delle situazioni che a tali fini andranno considerate, si ritengono particolarmente sintomatiche quelle connotate dall'elemento della frode o che incidono sulla moralità professionale. E ciò anche quando non venga contestata l'aggravante mafiosa prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge n. 203/1991, e tuttavia si evidenzino condotte oggettivamente agevolative di consorterie di stampo mafioso in cui il presupposto normativo del tentativo d'ingerenza viene ad essere integrato da una situazione definibile in termini di contiguità soggiacente (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 30 dicembre 2005, n. 7619 e, della stessa Sezione, sentenza 19 aprile 2005, n. 331). In tale ambito si segnalano all'attenzione le fattispecie di cui agli articoli 353, 354, 355 e 356 del codice penale.

3. L'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 prevede che il prefetto della provincia di L'Aquila, quale prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

La norma citata individua, pertanto, nel prefetto di L'Aquila una figura centrale nelle attività preordinate ai controlli antimafia, anche e soprattutto in considerazione del fatto che all'autorità prefettizia, in genere, sono assegnati, nella prevenzione dell'infiltrazione mafiosa, rilevanti funzioni e poteri di derivazione altocommissariale. Si allude a quel fascio di attribuzioni che, nel tempo, sono state conferite dalla legislazione di emergenza antimafia all'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza organizzata di stampo mafioso, figura istituita con il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629.

D'altra parte, lo stesso art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, alla lettera *c)* fa riferimento, a proposito dei poteri interdittivi antimafia e al loro esercizio (laddove esso si concreta nel rilascio di informazioni che non trovano origine nel previo riscontro della sussistenza di provvedimenti giudiziari), ad «accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno». Si tratta, appunto, dei poteri già attribuiti all'Alto commissario antimafia dal decreto-legge n. 629/1982 e successivamente dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto commissario.

Si osserva, inoltre, che le linee guida del 2005 hanno sottolineato l'esigenza, confermata, naturalmente, anche in questa sede, secondo la quale le attività di controllo antimafia debbono guardare al contesto ambientale in cui l'intervento viene a calarsi, di modo che le verifiche non vanno limitate esclusivamente alla platea dei soggetti imprenditoriali che partecipano ai lavori in forza di un rapporto contrattuale — il che comporterebbe *ex se* l'effettuazione di controlli antimafia — bensì estendersi ad ambiti anche esterni a quella platea da cui possa comunque essere veicolato il pericolo di infiltrazione mafiosa. A tal fine, andrà pienamente valorizzato il ricorso all'intero ventaglio degli strumenti antimafia di cui dispone il prefetto, massimamente di quelle misure che si rifanno ai poteri altocommissariali, quali, in particolare, gli accessi ispettivi presso le aree di cantiere condotti ed eseguiti dal Gruppo Interforze, secondo le previsioni del decreto ministeriale 14 marzo 2003, relativo ai controlli sulle Grandi Opere, nonché secondo le metodologie operative elaborate e diramate dalla Direzione Investigativa Antimafia.

Sotto questo profilo, attesa la tipologia delle lavorazioni e forniture che caratterizzano la presente fase degli interventi in Abruzzo, andranno curate, d'intesa con il GICER, in primo luogo le attività di monitoraggio delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere.

L'attività in questione dovrà essere svolta in necessaria collaborazione con gli organi regionali, ed eventualmente provinciali, competenti, ai quali andrà richiesto un quadro informativo esauriente circa i soggetti concessionari, allo scopo di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Il monitoraggio andrà eseguito anche con riferimento alle attività comunque connesse alla rimozione e smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni, nonché connesse con il cosiddetto «ciclo del cemento».

In questi ambiti particolare attenzione dovrà essere rivolta ai soggetti che dispongano di siti di smaltimento di materiali di risulta, di imprese di betonaggio e di frantumazione, ecc., ancorché, come si è detto, essi risultino formalmente estranei a rapporti contrattuali, anche indiretti, con il soggetto aggiudicatore.

Nel caso in cui le attività di monitoraggio evidenzino risultanze negative, corrispondenti, in sostanza, alle condizioni che giustificano il rilascio di informazioni interdittive, occorrerà informarne il soggetto aggiudicatore perché, ai fini di una più efficace ed estesa rete di prevenzione antimafia, inibisca i soggetti e gli operatori economici interessati dall'intrattenere rapporti di fornitura, approvvigionamento, ecc. con le imprese controindicate, provocando, in tal modo, quell'effetto di isolamento che appare il solo possibile ed efficace rimedio verso un siffatto rischio di infiltrazione criminale (3) .

4. Le informazioni antimafia che comportino, in relazione alla competenza territoriale, l'attivazione di altre prefetture, verranno esclusivamente acquisite per il tramite del prefetto della provincia di L'Aquila. Le altre prefetture collaboreranno attivamente agli obiettivi di speditezza dei controlli antimafia assegnando a tali richieste di informazioni assoluta priorità.

È importante, onde conferire organicità al sistema dei controlli antimafia dedicati agli interventi di ricostruzione in Abruzzo, che i signori prefetti delle altre provincie si uniformino alle disposizioni contenute nelle presenti linee-guida nella parte relativa al rilascio delle informazioni di propria competenza.

Tenuto conto del carattere derogatorio di tali disposizioni, le informazioni rilasciate su richiesta del prefetto della provincia di L'Aquila e inerenti alle procedure contrattuali riguardanti gli interventi di ricostruzione in Abruzzo, recheranno la seguente dicitura: «Interventi per la ricostruzione in Abruzzo», e non potranno essere utilizzate in procedure contrattuali diverse.

---

(3) Nei casi in cui l'attività dell'impresa risultata controindicata sia, infatti, sottoposta a concessione, autorizzazione, ovvero il suo esercizio venga a dipendere da un atto abilitativo, comunque denominato, la necessaria informazione che andrà data all'autorità amministrativa competente potrà solo suscitare possibili iniziative di autotutela, tenuto conto che gli effetti decadenziali e caducatori rimangono regolati dall'art. 10 della legge antimafia n. 575/1965.

DISPOSIZIONI INDIRIZZATE AI SOGGETTI IMPRENDITORIALI E AGLI OPERATORI ECONOMICI.

Le attività di cantiere sono notoriamente esposte al rischio di penetrazione mafiosa e presentano un elevato indice di vulnerabilità.

Per tale motivo si ritiene necessario che le attività in questione vengano controllate attraverso un «mattinale» che consenta quotidianamente l'individuazione del personale e dei mezzi impiegati e presenti in cantiere, nonché il tracciamento dei materiali consegnati *in situ*, consentendo l'identificazione della loro provenienza. Ciò, nell'insieme, permetterà di minimizzare i rischi di tentativi intrusivi da parte di soggetti portatori di interessi riconducibili a consorterie malavitose.

Andranno, pertanto, dotati di apposito badge di riconoscimento gli operatori addetti ai compiti di ricezione e controllo delle merci e dei materiali consegnati in cantiere, fermo restando che tutto il personale di cantiere dovrà essere prontamente e agevolmente riconoscibile tramite l'impiego di targhette identificative.

I tentativi di estorsione, posti in essere con qualsivoglia forma e modalità, anche attraverso offerte di protezione, dovranno essere immediatamente denunciati alle Forze di polizia e si dovrà informarne anche il coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di L'Aquila.

In caso di mancata osservanza dell'obbligo di denuncia tale comportamento omissivo, in analogia a quanto previsto dall'art. 176, comma 3, lettera *e)* del codice dei contratti pubblici, potrà essere valutato dal soggetto aggiudicatore ai fini dell'irrogazione della sanzione consistente nella perdita del contratto.

A tal fine il soggetto aggiudicatore riceverà dal prefetto della provincia di L'Aquila apposita nota che attesta le risultanze dell'avvenuta contestazione, in contraddittorio, del comportamento omissivo addebitato all'impresa.

Tutte le fatture emesse dagli esecutori, ovvero dai soggetti imprenditoriali e dagli operatori economici, dovranno indicare il Codice Unico di Progetto, CUP, del lotto cui si riferiscono i lavori, i servizi o le forniture per i quali si emette fattura. Ciascuna fattura dovrà corrispondere a lavori, servizi o forniture relative a uno specifico CUP. Il CUP dovrà essere riportato anche su tutti gli altri documenti amministrativi e contabili connessi alla realizzazione dei vari lotti, come previsto dalla delibera CIPE n. 24 del 2004.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO.

L'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 prevede, ai fini dei controlli antimafia, la tracciabilità dei flussi finanziari relativi sia ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, sia alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. Le relative modalità attuative saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

La problematica del controllo, a fini antimafia, delle transazioni finanziarie è stata affrontata da questo Comitato alcuni anni fa, allorché, in relazione alla realizzazione di una specifica infrastruttura di carattere strategico (Ponte sullo Stretto), venne avviata, in collaborazione anche con l'Ufficio Italiano dei Cambi, una riflessione sul rischio di inserimento di capitali illeciti, riflessione poi sfociata nella predisposizione e sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il coordinatore del Comitato e l'amministratore delegato del soggetto realizzatore (Stretto di Messina S.p.A.).

Più di recente, questo Comitato ha elaborato, in attuazione della previsione di cui all'art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee-guida delle attività di monitoraggio finanziario che interesseranno, in via sperimentale, un tratto della linea C della metropolitana di Roma e che formeranno oggetto di apposito accordo, in via di sottoscrizione, tra le amministrazioni pubbliche interessate, il soggetto aggiudicatore e la società di progetto, quale Contraente generale. Il contenuto di tale accordo è stato definito, dal CIPE con deliberazione del 27 marzo 2008, n. 50, sulla base delle predette linee-guida. Lo stesso CIPE, con successiva deliberazione del 18 dicembre 2008, n. 107, ha integrato la precedente delibera e, in accoglimento della proposta di questo Comitato, ha definito i contenuti a cui l'accordo sul monitoraggio finanziario dovrà uniformarsi per ciò che attiene agli aspetti sanzionatori.

Il Comitato, pertanto, è venuto nel tempo ad affinare uno specifico indirizzo in materia di tracciabilità finanziaria, indirizzo che può considerarsi parte del know-how antimafia elaborato progressivamente da questo Organismo.

La necessità di specifiche forme di controllo anche con riguardo ai flussi finanziari relativi agli interventi disciplinati dal presente documento, trova conferma, peraltro, anche nello stesso decreto-legge n. 39/2009 che, all'art. 16, comma 5, prevede, come si è detto, l'adozione di un apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, si ritiene, in continuità con un consolidato indirizzo di questo Comitato, di dettare urgenti indicazioni anche per il tracciamento delle movimentazioni finanziarie, ferma restando la sopravvenienza delle disposizioni che in materia potranno essere definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per garantire il tracciamento finanziario i soggetti imprenditoriali e gli operatori economici che partecipano agli interventi descritti nelle premesse provvedono all'accensione di conti correnti, postali o bancari, dedicati al progetto CASE, aperti presso gli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo n. 231/2007. Su detti conti andranno appoggiati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere di cui *infra*), da e verso altri conti dedicati, connessi all'esecuzione del contratto, sub-contratto o affidamento, e finalizzati alla realizzazione dell'intervento, quali:

committenti;

noleggi a freddo e a caldo;

forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);

altre forniture;

trasporti;

espropri;

guardiania;

spese di cantiere, comprese quelle per mense e pulizie;

affidamenti lavori;

factor;

scavo e movimento terra;

smaltimento terra;

smaltimento rifiuti.

Debbono essere appoggiate sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

manodopera (emolumenti a operai);

spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

immobilizzazioni;

consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche;

imposte e tasse;

assicurazioni e fideiussioni;

contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

gestori e fornitori di pubblici servizi.

Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. Il Comitato ritiene preferenziale l'utilizzazione del bonifico, bancario o postale, on-line. In tal caso, nella causale del bonifico andrà evidenziato il Codice Unico di Progetto, CUP.

Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e al loro successivo rimborso.

Nell'intestazione dei conti dedicati andrà evidenziato «conto corrente dedicato al progetto CASE» e altresì indicato, per ciascun intervento, il Codice Unico di Progetto - CUP, che andrà immediatamente richiesto dal soggetto aggiudicatore con le modalità dianzi specificate.

La mancata osservanza delle linee-guida per questa parte comporta l'applicazione di una sanzione diversamente graduata a seconda della gravità della violazione.

Le movimentazioni finanziarie effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo n. 231/2007, comportando una grave inosservanza degli oneri di trasparenza finanziaria, sono sanzionate con la perdita del contratto, del subcontratto o dell'affidamento, che sarà portata a effetto dal soggetto aggiudicatore ovvero dalla controparte verso cui è obbligato il soggetto sanzionato. Alla perdita del contratto è associata anche una penale corrispondente al 10% della transazione (fatto salvo il maggior danno).

Nel caso di movimentazioni effettuate tramite intermediari abilitati ex decreto legislativo n. 231/2007 ma non transitate su conti correnti dedicati, si applica una penale pecuniaria di entità pari al 5% dell'importo della operazione.

Le eventuali penali pecuniarie applicate per le movimentazioni finanziarie effettuate senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo n. 231/2007 sono affidate in custodia al soggetto aggiudicatore e da quest'ultimo messe a disposizione della controparte *in bonis* nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del soggetto sanzionato con la perdita del contratto.

Le eventuali penali pecuniarie per i casi di movimentazioni non effettuate su conti correnti dedicati sono messe a disposizione del soggetto aggiudicatore e destinate all'incremento della sicurezza antimafia dell'intervento.

Per le piccole spese giornaliere, legate al funzionamento del cantiere, ciascuna di importo inferiore o uguale a 500 euro, i soggetti e gli operatori di cui sopra potranno utilizzare conti correnti non dedicati, fermo il divieto di utilizzazione del contante.

Di tali operazioni il soggetto o l'operatore economico dovrà conservare traccia documentale.

09A07717

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di conclusione del procedimento relativo al riconoscimento e non classificazione dei prodotti esplodenti denominati «BF-52», «BF-44» e «BF-54».

In riferimento all'avviso pari numero, datato 9 agosto 2007 di questo Dicastero, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007 serie generale con il quale si comunicava che ai sensi dell'art. 7 legge n. 241/90, veniva avviato il procedimento finalizzato alla rettifica del provvedimento n. 557/B.15512-XVJ (3258) del 6 dicembre 2002, si rappresenta che, poiché l'istanza presentata dal sig. Claudio Parente relativa al riconoscimento e non classificazione dei prodotti esplodenti denominati «BF-52», «BF-44» e «BF-34», è stata nuovamente discussa dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle Armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 13 dicembre 2007, e che tale organo ha confermato il parere favorevole al riconoscimento e la proposta di non classificazione fra i materiali esplodenti, e considerato che il Ministro dell'interno ha ritenuto di uniformarsi al parere della suddetta Commissione confermando dunque, il riconoscimento dei prodotti «F-52», «BF-44» e «BF-54» non classificati fra i materiali esplodenti, si comunica, ai sensi dell'art. 2 legge n. 241/90 la conclusione del procedimento.

09A07641

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occcupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 46016 del 14 maggio 2009 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 4 marzo 2008, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di: Basciano-Castelli-Castel Castagna-Colledara-Isola del Gran Sasso-Tossicia-Montorio al Vomano-Penna S. Andrea-Teramo Val Vomano (Teramo).

Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada A24.

Completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, tratto Villa Vomano-Teramo, lotti 1 e 2.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con il medesimo decreto è stata autorizzata la corresponsione dal 4 marzo 2008 al 3 giugno 2010, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge n. 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

09A07642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 78 del 18 giugno 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Schering-Plough Veterinaire con sede in Levallois-Perret (Francia), 92, rue Baudin, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough Italia S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - codice fiscale n. 00889060158.

FINADYNE - A.I.C. n. 100099;

FLORVETOL BOVINI INIETTABILE - A.I.C. n. 103780;

FLORVETOL SUINI INIETTABILE - A.I.C. n. 103779;

HAPADEX - A.I.C. n. 102078;

NUFLOR 40 MG/G - A.I.C. n. 103912;

NUFLOR DWC - A.I.C. n. 103506;

RESFLOR - A.I.C. n. 103876,

è ora trasferita alla ditta Intervet (France) con sede in Beaucouzé (49071), rue Olivier de Serres, Angers Technopole (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale n. 01148870155.

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07638

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50».

Provvedimento n. 111 del 18 giugno 2009

Medicinale per uso veterinario AMOXINDOX 50 polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini.

Confezione:

barattolo in polietilene da 1 Kg, sezione quadrata - A.I.C. n. 102219019;

barattolo in polietilene da 1 Kg, sezione rotonda - A.I.C. n. 102219021;

sacchetto in poliestere, alluminio + LLDPE da 1 Kg - A.I.C. n. 102219033.

Titolare A.I.C.: Dox - AL Italia S.p.a., con sede legale in Milano, Largo Donegani 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB n. 42b - modifica condizioni di conservazione;

Variazione tipo II - modifica stampati punto 6.6 Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizzano le modifiche di seguito riportate:

Speciali precauzioni per la conservazione (punto 6.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Viene eliminata la frase «conservare a temperatura inferiore a 25°C» e sostituita con «questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione di conservazione».

Precauzioni particolari per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo (punto 6.6. del Riassunto delle caratteristiche del prodotto).

Viene eliminata la frase «I liquami provenienti da animali trattati con il prodotto non possono essere utilizzati per scopi agricoli».

Il presente provvedimento, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07637

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Corulon»

Provvedimento n. 114 del 18 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «CORULON» soluzione iniettabile.

Confezioni:

1 flacone di liofilizzato x 1.500 U.I. + 1 flacone di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101874030;

1 flacone di liofilizzato x 5.000 U.I. + 1 flacone di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101874028;

1 flacone di liofilizzato x 10.000 U.I. + 1 flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101874055;

5 flaconi di liofilizzato x 1.500 U.I. + 5 flaconi di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101874042;

5 flaconi di liofilizzato x 5.000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101874016;

5 flaconi di liofilizzato x 10.000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101874067.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II - aggiornamento della Parte II del Dossier di registrazione.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate a seguito aggiornamento della tecnica farmaceutica.

1) Modifica della composizione relativamente agli eccipienti ed al solvente.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

liofilizzato: ogni flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica (hCG) presentazione da 1.500 U.I., presentazione da 5.000 U.I., presentazione da 10.000 U.I. (invariato);

eccipienti: per la presentazione da 1.500 e 5.000 U.I. e per la presentazione da 10.000 U.I.): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente: ogni flacone contiene per ml: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

2) Viene aggiunta la validità del prodotto dopo ricostituzione.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi (invariata);

dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

3) Le precauzioni per la conservazione sono ora le seguenti:

«Non conservare a temperatura superiore ai 25°C il prodotto in confezionamento integro.

Conservare in frigorifero (a temperatura tra 2°-8°C) il prodotto ricostituito.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07639

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pulsar 40 SL» e registrato con il codice 14418/IP

Per un mero errore formale l'etichetta allegata al decreto 22 maggio 2009, pubblicata a pag. 33 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 22 giugno 2009, non è quella corretta.

L'etichetta corretta, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio, è quella qui di seguito pubblicata:

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Ungheria, ai sensi dei D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Pulsar 40 SL

Erbicida per soia ed erba medica
Liquido solubile

Partita n.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
IMAZAMOX, puro g 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

Titolare della Registrazione in Ungheria:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)
N° di registrazione: 46424/2004

Officina di produzione:
BASF AG, 67056 Ludwigshafen (Germania)

Importato dall'Ungheria da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)

Officina di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. , V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Registrazione del Ministero della Saluten.n xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 – 5

NORME DI SICUREZZA
Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.
ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
CARATTERISTICHE D'AZIONE Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE:
Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abuthilon theofrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Poligonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nàppola). La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Erba medica, impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha**,
Soia impiegare a **1 – 1,250 l/ha.**
Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha. Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti. In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITA' Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi). Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITA' Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

09A07649

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2008-2009

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 2009 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di euro 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2008-2009, di cui alla delibera adottata in data 22 luglio 2008 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

09A07718

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di due aree in Venezia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 24 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 4, foglio n. 272 in data 18 maggio 2009, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato le aree ed i manufatti ivi insistenti (mq. 415 + mq. 345) per complessivi mq. 760, ubicati nel comune di Venezia, in località Murano, riportati rispettivamente, le aree, nel nuovo catasto terreni del comune di Venezia - Sezione di Murano, al foglio n. 5 ed identificate con i mappali n. 520 (per mq. 415) e n. 528 (per mq. 345) ed i manufatti, nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo Comune, al foglio n. 5 ed identificati con i mappali n. 520 - zona censuaria 6, categoria D/1, rendita €. 1.216,00 e n. 528 - zona censuaria 6, categoria D/1, rendita €. 904,00 ed indicati con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A07644

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Sant'Antioco

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 24 marzo 2009, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 5, foglio n. 129 in data 28 maggio 2009, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 997, ubicata nel comune di Sant'Antioco (Cagliari), in località Lungomare Cristoforo Colombo, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 13, identificata ora con la particella n. 7395 (ex particella n. 5746/porzione) ed indicata con apposito contorno in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

09A07643

BANCA D'ITALIA

Riduzione del numero dei commissari straordinari della Banca di Bientina Credito Cooperativo - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, in Bientina.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 maggio 2009, ha ridotto da due a uno il numero dei Commissari straordinari della Banca di Bientina Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel comune di Bientina (Pisa), posta in amministrazione straordinaria.

Sono confermati nei rispettivi incarichi il sig. rag. Antonio Potito De Magistris, Commissario straordinario, e i sigg. dott. Gian Pietro Castaldi, avv. Alessandro Portolano e prof. avv. Umberto Tombari, componenti il Comitato di sorveglianza.

09A07670

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-156) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00